

**FAQ – integrazione alla circolare del CUSI Fg. M\_D AT6BIC8 REG2025 0032504 del 06 Giugno 2025. Risposte a quesiti in coordinazione con lo SMD – I Rep.**

- 1. Al personale proveniente dal ruolo apicale che è transitato in una categoria o ruolo superiore in anni precedenti al 2024, spetta la maggiorazione del 22% prevista dal punto 2.3 b) della scheda FESI 2024?**

Si. La maggiorazione del 22% spetta anche qualora il militare, con qualifica apicale, sia transitato in una categoria o ruolo superiore prima del 2024 purché, alla data del 1° gennaio 2024 abbia maturato i requisiti previsti al punto 2.3 b).

- 2. Al personale in servizio presso le strutture di Vertice ed inviato nel corso del 2024 in missione ai sensi della Legge 21 luglio 2016 n. 145, le suddette giornate di missione possono rientrare nell’ambito dei 140 giorni di servizio utili all’attribuzione della maggiorazione prevista al punto 2.3 a)?**

No. La maggiorazione può essere attribuita solo al personale che ha prestato un minimo di 140 giorni di “effettiva presenza” presso le strutture di Vertice.

- 3. Al personale in licenza di convalida a cui è stata riconosciuta per questa tipologia di assenza la causa di servizio, le suddette giornate sono da considerarsi utili ai fini della rilevazione dei dati del FESI 2024?**

No. Le giornate di assenza, ancorché per le stesse sia stata riconosciuta la causa di servizio, non sono da considerarsi utili ai fini della rilevazione dei dati.

- 4. Se un militare è stato sospeso precauzionalmente dal servizio dal mese di dicembre 2023 al mese di agosto 2024, lo stesso sarà escluso dalla percezione del FESI sia per l’anno 2023 che per l’anno 2024?**

No. Nel caso in cui la sospensione comprenda periodi a cavallo di due annualità, gli effetti del provvedimento, ai fini dell’esclusione del diritto a percepire il FESI, sono circoscritti al primo anno di irrogazione della sanzione (2023). Per l’anno successivo (2024) i giorni di sospensione dal servizio (gennaio - agosto 2024) saranno solo considerati non utili ai fini della maturazione del compenso.

- 5. I giorni di assenza per licenza di trasferimento sono da considerarsi utili ai fini del calcolo dei giorni utili ai fini dell’attribuzione del FESI 2024?**

No. Le uniche tipologie di assenza utili ai fini del calcolo sono quelle indicate nel punto 2.1 lettera a. e b. della scheda FESI emanata con fg. n. M\_D AT6BIC8 REG2025 0032504 del 06 giugno 2025.

- 6. I permessi della L.104/1992 e i permessi studio per la frequenza dei corsi (150 ore) sono considerati utili ai fini della rilevazione delle giornate utili del FESI 2024?**

I permessi della L. 104/1992, così come indicato al punto 2.2 della scheda del CUSI non sono utili ai fini della rilevazione delle giornate utili del FESI 2024. Tuttavia, in base al principio generale in base al quale le giornate di effettiva presenza sono valorizzate a prescindere dalla durata della

prestazione (vedi nota 2 in calce alla pag. 2 della scheda del CUSI), laddove tali permessi siano fruiti in modalità oraria, sono ritenuti validi ai fini della maturazione del compenso.

I permessi studio per frequenza corsi (150 ore), ancorchè non citati espressamente al punto 2.2 (vedasi nota 3 in calce alla pag. 2 della scheda del CUSI), non sono utili ai fini della rilevazione delle giornate utili del FESI 2024. Tuttavia, anche per questa tipologia di permessi trova applicazione il principio generale in base al quale le giornate di effettiva presenza sono valorizzate laddove tali permessi siano fruiti in modalità oraria.

- 7. Al personale proveniente dal ruolo apicale che nell'anno 2020 è transitato in una categoria o ruolo superiore e alla data del 1° gennaio 2024 abbia maturato almeno 25 anni di servizio e riveste uno dei gradi elencati nella "scheda FESI 2024" al punto 2.3 b) spetta la maggiorazione del 22%?**

Si. La maggiorazione del 22% prevista dal punto 2.3 b) della "scheda FESI 2024" spetta a tutto il personale con qualifica apicale nella categoria di provenienza che al:

- al 1° gennaio 2024 abbia maturato almeno 25 anni di servizio;
- rivesta il grado di Sergente, Sergente Maggiore, Maresciallo, Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti.

- 8. EDRC, con orario di servizio articolato su 5 giorni, nel caso di servizi armati e non h 24, le giornate utili da conteggiare come presenza sono uno oppure due? Ad esempio, se monto il sabato alle ore 08.00 e smonto la domenica alle 08.00, ai fini del conteggio delle giornate utili inserirò in piattaforma uno o due giorni utili?**

Poiché il calcolo delle giornate utili si basa sul principio dell'effettiva presenza in servizio, prescindendo dalle ore lavorate, nel caso di specie dovranno essere computate due giornate utili ai fini del FESI, mentre si ribadisce che l'eventuale recupero festività (nel caso di servizio svolto la domenica) è escluso dal computo (vedasi punto 2.2 lettera f della scheda FESI del CUSI).

- 9. Le assenze dal servizio nei casi di patologie gravi ("Terapia salvavita") sono da considerarsi utili ai fini della rilevazione del FESI?**

No. L'art. 13 del D.P.R. 171/2007 e l'art. 16 del D.P.R. 52/2009 con riguardo alle terapie salvavita esplicitano chiaramente che sebbene i giorni di assenza siano equiparati al servizio prestato, non sono retribuiti con istituti economici che remunerano l'effettivo svolgimento della prestazione.

- 10. Quali assenze sono da considerarsi utili ai fini della rilevazione del FESI?**

Sono da considerarsi utili esclusivamente le giornate in cui il militare ha fruito di recupero compensativo fruito in modalità giornaliera o di congedo di maternità obbligatoria come esplicitato nella scheda FESI al punto 2.1 lettera a) e b). Si sottolinea, che fatta eccezione per le citate fattispecie, le giornate utili ai fini del calcolo del compenso sono solo quelle di effettiva presenza (par. 2.2.1 della circolare CUSI) prescindendo dalla durata della prestazione lavorativa.

- 11. L'Ordinariato Militare per l'Italia è da ricomprendere nella definizione di Enti di vertice ai fini della rilevazione del FESI pur non essendo esplicitamente indicato?**

Si. L'Ordinariato Militare per l'Italia è funzionalmente dipendente dal Ministro della Difesa, alla stregua degli Uffici di diretta collaborazione e, pertanto destinatario della maggiorazione prevista per gli Enti di vertice.

**12. La giornata del sabato, per gli E/D/R con turni di lavoro su sei giorni a settimana, nel caso di attività remunerata con CFI/CFG, è valorizzata ai fini del FESI?**

Si. Per il personale che presta attività lavorativa su sei giorni, nel caso di attività lavorativa svolta nella giornata di sabato e remunerata con CFI/CFG la stessa deve essere rilevata e valorizzata ai fini del FESI.